

Interventi agro-forestali in ambiti gravati da vincolo paesaggistico

Data di pubblicazione: 3/03/2015

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 717 del 2015 in tema di interventi agro-forestali esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 comma 1 lettera b).

All'attenzione della Sesta Sezione è stata posta la seguente questione: un intervento avente ad oggetto lo spostamento provvisorio di alberi di ulivo, effettuato su un sito componente superficiaria di un vincolo paesaggistico più vasto e specifico, è rilevante dal punto di vista paesaggistico?

Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del Tar Lombardia Brescia n. 687, Sez. I, 24.06.2014, ha ritenuto fondato l'appello e accogliendo il ricorso originario, ha affermato che nel caso di specie l'intervento è irrilevante dal punto di vista paesaggistico in quanto ricorre l'esenzione dell'art. 149, comma 1, lett. b).

Al di là del caso specifico, la valutazione operata dalla Sesta Sezione è l'approdo di un ragionamento generale circa gli interventi agro-forestali esenti da autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 comma 1 lettera b).

"In diritto, va rilevato qui che l'art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione), comma 1, lett. b) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) esenta dall'autorizzazione paesaggistica «gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio».

La disposizione ripete il testo dell'art. 152 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico dei beni culturali e ambientali) e quello il testo dell'art. 82, ottavo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunti dal d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 come convertito con modificazioni dall'art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 431.

Il significato della disposizione è che – salvo lo speciale caso dei «territori coperti da foreste e da boschi», di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) (già art. 146, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 490 del 1999, e art. 82, quinto comma, lett. g) d.P.R. n. 616 del 1997, integrato come sopra ricordato) e la sua speciale rilevanza, e per i quali vale comunque l'art. 149, comma 1, lett. c) – l'ordinamento esenta dalla necessità della valutazione di compatibilità paesaggistica, e dunque dalla relativa autorizzazione, gli interventi sulla forma del territorio che siano funzionali alla pratica agronomica o silvicolturale e non comportino opere edilizie o civili né alterino – come di solito è per i movimenti di terra - l'assetto idrogeologico.

*Si tratta infatti di **modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola** anche per le piante da frutto o da legna, e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand'anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili e dunque abbiano frequenza di rimozione tutt'altro che annuale. **Normalmente, infatti, non sono oggetto di uno specifico valore espressamente tutelato dal vincolo paesaggistico e non ne sono elementi identificativi (come invece vuole la legge stessa per i boschi e le foreste).** Diversamente opinando si incorrerebbe in una compressione eccessiva delle facoltà proprietarie e si otterrebbe il controproducente effetto di una disincentivazione della pratica agricola, con effetti negativi paradossali sulla buona manutenzione del territorio.*

*Resta salvo il caso in cui un vincolo paesaggistico sia stato introdotto proprio per salvaguardare una specifica presenza di piantagioni, **quali elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio agrario:** del che dev'essere la motivazione del vincolo a descrivere espressamente il rilievo e l'oggetto. In tal caso domina la salvaguardia di un tipo particolare di paesaggio e la compressione delle facoltà agrarie trova base nell'art. 9 Cost., essendo i paesaggi agrari tipici elementi del paesaggio nazionale di particolare pregio.*

*Non si versa dunque in questa particolare esenzione dell'art. 149, comma 1, lett. b) quando si tratta non già di pratiche agricole o silvicolturali, bensì di interventi **su elementi arborei del***

paesaggio vincolato posti, ad esempio, a ornamento o arredo (es. viali di piante, piante decorative, ecc.): in quel caso la valutazione di compatibilità paesaggistica resta necessaria se la zona è paesisticamente vincolata”.

Segue la sintetica illustrazione dei fatti di causa e del procedimento.

Una società, costituita per iniziative imprenditoriali ed edilizie, eseguiva un intervento avente ad oggetto il riporto temporaneo e l'immediata ripiantumazione nel luogo originario di duecento sessanta piante di ulivo.

Lo spostamento provvisorio avveniva, in assenza di autorizzazione paesaggistica pur essendo il sito una componente superficiaria di un vincolo paesaggistico più vasto e pacifico.

Il Comune, rilevato che la mancanza di autorizzazione dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio avrebbe comportato gli effetti ripristinatori dell'art. 167, emetteva ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001).

La Società agiva per l'annullamento del suddetto provvedimento: a suo avviso non vi era stata una vera trasformazione del terreno, perché tale non poteva considerarsi il provvisorio spostamento dei duecentosessanta olivi e il ripristino materiale dello stato dei luoghi tramite la loro reimpiantumazione definitiva nel sito originario. Perciò non vi era necessità di autorizzazione paesaggistica.

Il Tribunale Amministrativo (Tar Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 24.06.2014, n.687) respingeva il ricorso ritenendolo infondato.

La sentenza, riformata con la pronuncia del Consiglio di Stato in esame, partendo da una dettagliata descrizione dei luoghi, *“stimava non applicabile l'art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione), comma 1, lett. b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che esclude l'autorizzazione per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Infatti l'intervento non poteva dirsi modesto, coinvolgendo circa 10.000 mq e dovendo coinvolgerne altrettanti; si trattava di una trasformazione del territorio in senso urbanistico, perché gli olivi non erano stati spostati di pochi metri, ma di quasi m 450/500 lineari, il che non è intervento di tipo agricolo, sia oggettivamente, perché non inerente l'attività agricola (e nulla sapendosi della conformazione planivolumetrica e di sistemazione del terreno libero che si asseriva sarebbe stata collegata all'iniziativa edilizia), sia soggettivamente, perché il soggetto non era imprenditore agricolo o coltivatore diretto”.*

La sentenza sono consultabili sul sito di Giustizia amministrativa.